

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

“Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168 *“Norme in materia di domini collettivi”*”

RELAZIONE

La presente proposta di legge prevede una modifica alla legge 20 novembre 2017, n.168 **“Norme in materia di domini collettivi”** che riconosce e regola i domini collettivi, comunque denominati, delle comunità originarie di abitanti.

L’articolo 2, comma 4 della suddetta proposta di legge dispone che nelle zone in cui mancano gli enti gestori e quindi i domini collettivi, i beni della comunità sono gestiti dai comuni con amministrazione separata, a meno che la comunità frazionale non preferisca costituire il comitato di cui alla legge n. 278/1957. Con la modifica proposta si intende prevedere, quindi, che in mancanza degli enti di rappresentanza delle collettività, i relativi beni collettivi vengano amministrati dai comuni e non più gestiti dai comuni con amministrazione separata, come previsto attualmente dalla legge n. 168/2017.

L’articolo 2, comma 3 della proposta di legge prevede che i beni collettivi, in quanto riconducibili al demanio pubblico, debbano essere anche inespriopriabili e invendibili, oltre che ad essere indivisibili e non usucapibili e imprescrittibili, come disposto dalla legge vigente. Inoltre, viene previsto che, nel rispetto di tali limitazioni, i beni possono essere sempre oggetto di contratti di diritto privato, ivi compresi la locazione, l’affitto, il comodato e il conferimento ad enti, anche privi di personalità giuridica e che, per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme del Codice civile in materia di patrimonio disponibile degli enti pubblici.

Infine, il comma 7 dell’articolo 3, dispone che i comuni possono prevedere nei loro statuti, qualora esistano enti esponenziali della collettività titolari di riconosciuti a livello regionale, forme e modalità di coordinamento e di cooperazione con gli enti esponenziali medesimi.

Da ultimo, l’articolo 4 specifica che la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto si tratta di modifiche di natura ordinamentale.